

BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SUPPLEMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

FASCICOLO 219
31 GENNAIO 1940
ALLEGATO N. 1798

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL
PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE
MACCHINE PER LE LAVORAZIONI MECCANICHE DELL'A-
GRICOLTURA

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" del 29 gennaio 1940, n. 23 - Parte seconda).

In Roma, addì 12 aprile 1939, tra la Federazione Nazionale degli Industriali Mugnai, Pastai, Risieri e Trebbiatori;

e la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche;

sentita la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro;

è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le ditte industriali e le aziende cooperative esercenti macchine per le lavorazioni meccaniche dell'agricoltura in tutto il territorio del Regno e per il personale tecnico da esse dipendente.

ASSUNZIONE

ART. 1 -

Per l'assunzione della mano d'opera valgono le disposizioni del Regio Decreto Legge 21 dicembre 1938, n. 1934 sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

DOCUMENTI

ART. 2 -

Per l'assunzione in servizio l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) libretto di lavoro;
- b) tessere e libretti delle assicurazioni sociali ove già ne sia

provvisto, ferme restando le norme di legge per il rilascio di tali documenti.

Il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi.

L'operaio dovrà comunicare al datore di lavoro la propria residenza ed i successivi cambiamenti.

VISITA MEDICA

ART. 3 -

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

PERIODO DI PROVA

ART. 4 -

L'assunzione di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a una settimana, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, in qualunque momento, senza preavviso.

Ove l'operaio in base all'esito della prova, venga confermato, si fisserà, all'atto della conferma la paga che sarà applicata con decorrenza dal primo giorno di assunzione. La paga non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria alla quale l'operaio verrà assegnato.

L'operaio che venga licenziato durante il periodo di prova, ovvero che alla fine del periodo stesso non venga confermato, o non creda di accettare le condizioni fattegli, lascerà senz'altro il lavoro ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata per la categoria nella quale avrà prestato l'opera sua, od al guadagno di cottimo spettantegli per il lavoro eseguito.

ORARIO DI LAVORO

ART. 5 -

Per la trebbiatura dei cereali e per la sgranatura del granturco, l'orario è stabilito nella misura massima di 10 ore giornaliere per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e

ottobre, ferma restando nell'anno la media di 40 ore settimanali.

Per tutte le restanti lavorazioni meccaniche dell'agricoltura regolate dal presente contratto, l'orario di lavoro è stabilito nella misura massima di 10 ore giornaliere per tre mesi all'anno da precisarsi da ciascuna lavorazione nei contratti integrativi provinciali, ferma restando nell'anno la media di 40 ore settimanali.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

ART. 6 -

Sono considerati giorni festivi, le domeniche e gli altri riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la festa del Santo Patrono del Comune in cui l'operaio si trova a lavorare.

Per la Festa del Santo Patrono, considerate le necessità di spostamento delle macchine da una località all'altra, resta inteso che la ditta è tenuta al riconoscimento di tale festività per non più di una volta nel corso della campagna lavorativa.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Ai lavoratori comandati a lavorare in giorno di domenica compete il riposo compensativo in altro giorno della settimana.

All'operaio che, comandato a lavorare di domenica, goda del riposo compensativo in altro giorno della settimana, non spetterà alcuna maggiorazione per il lavoro prestato di domenica.

SOLENNITA' RETRIBUTIVE - OMISSIS

ART. 7 + OMISSIS

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

ART. 8 -

Il lavoratore non potrà rifiutarsi di prestare la propria opera in ore straordinarie, in giorni festivi ed in ore notturne.

Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere permanente nè potrà superare due ore giornaliere e dieci settimanali.

Sono ore di lavoro straordinario quelle prestate nei giorni feriali oltre l'orario normale massimo giornaliero di cui all'art. 5.

Sono ore di lavoro notturno quelle comprese fra le 21 e le 5 del mattino successivo.

Il lavoro eseguito in ore straordinarie, quello compiuto in giorni festivi e quello compreso in ore notturne, verrà retribuito con il salario normale maggiorato delle percentuali che saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.

Le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

PREPARAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE MACCHINE

ART. 9 -

Agli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 sono da considerarsi lavori preparatori e complementari la messa in pressione delle locomobili, il piazzamento e la pulizia delle macchine.

Il tempo impiegato per l'effettuazione di dette operazioni sarà retribuito a paga normale anche se accedano l'orario normale.

Il tempo impiegato per lo spostamento delle macchine da una località all'altra o da un'aia all'altra, è compreso nell'orario normale e dovrà essere retribuito come lavoro effettivo agli operai che vi sono adibiti.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

ART. 10 -

I contratti integrativi provinciali fisseranno i minimi di paga per le seguenti categorie, se ed in quanto esistano

TREBBIATURA DEL FRUMENTO, AVENA, RISO, SEGALE, ORZO E SEMI
MINUTI

Macchinisti, addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Motoristi addetti alla condotta di motori elettrici;

Aiutanti motoristi;

Aiutanti fuochisti.

PRESSATURA DELLA PAGLIA EFFETTUATA SEPARATAMENTE DALLA TREBBIATURA E PRESSATURA DEI FORAGGI:

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutante fuochisti;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Aiutante motorista.

SPOGLIATURA E SGRANATURA DEL GRANTURCO, FAVE E SIMILI:

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutanti fuochisti;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Aiutanti motoristi.

ESSICAZIONE DEL RISO SE EFFETTUATA SEPARATAMENTE DALLA TREBBIATURA

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutanti fuochisti;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Motoristi addetti alla condotta di motori elettrici;

Aiutanti motoristi.

LAVORAZIONE DELLA CANAPA; RIEMPITURA E SVUOTATURA DEI MACERI; SCORTECCIATURA; GRAMOLATURA:

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutanti fuochisti;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Motoristi addetti alla condotta dei motori elettrici;

Aiutanti motoristi.

ARATURA E LIVELLATURA DEI TERRENI CON TRATTORE:

Motoristi addetti alla condotta del trattore per l'aratura;

Motiristi addetti alla condotta del trattore per la livellazione del terreno.

ARATURA A SISTEMA FUNICOLARE:

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutanti fuochisti;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Motoristi addetti alla condotta dei motori elettrici;

Aiutanti motoristi;

Aratori;

Arganisti.

IRRIGAZIONE E TRASFERIMENTO ACQUE:

Macchinisti addetti alla condotta delle locomobili a vapore;

Fuochisti (coloro che sono adibiti all'alimentazione del fuoco nelle locomobili);

Aiutante fuochista;

Motoristi addetti alla condotta di motori a scoppio;

Motoristi addetti alla condotta di motori elettrici;

Aiutanti motoristi.

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

ART. 11 -

I contratti integrativi provinciali regoleranno, in base alle consuetudini vigenti localmente, la natura relativa alle somministrazioni in natura: (corresponsione del vitto, vino, alloggio) stabilendo altresì la eventuale indennità sostitutiva.

PAGAMENTO DEL SALARIO

ART. 12 -

Il pagamento del salario sarà effettuato a settimana o a due settimane, secondo la consuetudine.

Nel caso di cottimi che abbiano una durata superiore al periodo di paga, sarà corrisposto allo scadere del periodo normale di paga un acconto pari all'80% del presumibile guadagno.

La corresponsione del salario verrà effettuata con la busta paga o con un prospetto contenente la indicazione di tutti gli elementi che formano la paga stessa e le varie trattenute, il periodo al quale la paga si riferisce, il numero delle ore lavorate, nonché il cognome e nome dell'imprenditore e dell'operaio e le mansioni di quest'ultime svolte.

Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o sull'estratto conto nè sulla qualità, della moneta se non fatti immediatamente all'atto del pagamento.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuto, durante l'esecuzione del cottimo prima della liquidazione di esso, l'operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell'eventuale utile del cottimo stesso sino al momento in cui lascia il lavoro, nel caso in cui tale liquidazione avverrà quando il cottimo sarà ultimato, ed in tal caso sarà corrisposto all'operaio un adeguato acconto sulla base della presumibile liquidazione.

COTTIMO

ART. 13 -

A-) Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga ad economia,

maggiorata della percentuale di cottimo che sarà stabilita nei contratti integrativi provinciali.

B-) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicata agli operai, per ogni singolo cottimo, quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.

Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso degli operai perchè essi possono sempre computare, con facilità ed esattezza, la propria retribuzione.

Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate.

Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potrà procedere alla variazione della tariffa di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. La variazione delle tariffe, in tal caso, dovrà intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello in appresso stabilito.

C-) Il periodo di assestamento di cui sopra, è per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le Organizzazioni Sindacali - potrà avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore al 90% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente alla entrata in vigore delle tariffe provvisorie.

Per i cottimi di breve durata dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perchè il cottimo di normalizzi.

Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.

D-) Qualora agli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo; subiscano, nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine, una diminuzione in confronto al guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, l'Organizzazione dei lavoratori ha facoltà di intervenire presso la Organizzazione dei datori di lavoro per accertarne le cause.

Se risulterà - in base agli accertamenti che saranno compiuti dalle due Organizzazioni - che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, le Organizzazioni determineranno la quota di guadagno che dovrà venire reintegrata e la ditta dovrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificata.

Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento ai sensi del Punto C).

E-) Per guadagno medio orario complessivo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.

F-) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda l'operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.

L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzioni di retribuzione.

G-) E' proibito alle Aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l'azienda e la dipendenza di un lavoratore ad un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

H-) Qualunque contestazione in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all'esame di un Organò Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.

Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.

Le decisioni dell'Organo stesso saranno prese a maggioranza.

Contro le decisioni dell'Organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Coporazioni soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di 15 giorni dalla decisione.

Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO

ART. 14 -

Nelle provincie ove siano praticate retribuzioni a cottimo pieno, dovranno essere indicate nei contratti integrativi le relative tariffe. In tali casi non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo precedente.

PASSAGGI DI MANSIONI

ART. 15 -

All'operaio che viene adibito per un periodo superiore a due giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che egli percepisce, sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito.

Il lavoratore che venga, per esigenze di servizio, temporaneamente adibito a mansioni per le quali è fissato un salario inferiore a quello da esso normalmente percepito, ha diritto alla ~~corresponsione~~ del salario maggiore.

RICHIAMO ALLE ARMI - OMISSIS

ART. 16 -

Nel caso di richiamo alle armi, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.

~~OMISSIS~~ -

GRATIFICA NATALIZIA

ART. 17 -

Per quanto riguarda la ~~corresponsione~~ della gratifica natalizia

si intende richiamato il contratto interconfederale del 14 ottobre 1938.

TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - FALLIMENTO

ART. 18 -

Il trapasso o la trasformazione dell'Azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operaio conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Qualora, in conseguenza di cessazione o di fallimento dell'azienda dovesse procedersi al licenziamento di tutti o parte dei lavoratori occupati, ai lavoratori stessi compete la liquidazione di ogni spettanza a termini del presente contratto.

ASSENZE

ART. 19 -

Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento.

L'assenza non giustificata e non autorizzata potrà essere punita con la multa del 20% al 35% della paga che l'operaio avrebbe percepita se avesse lavorato durante le ore di assenza.

CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALE

ART. 20 -

Per provvedersi di quanto occorre al funzionamento delle macchine il lavoratore deve farne richiesta al datore di lavoro o a chi ne fa le veci.

Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovrà interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà, onde poterli ritirare quando creda.

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare l'azienda, il lavoratore dovrà riconsegnare tutto quello che ha ricevuto in consegna. E' preciso obbligo del lavoratore di

conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, ed in genere tutto quanto è stato a lui affidato.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui imputabili.

Nessuna modifica potrà essere apportata dall'operaio agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subito.

ASSICURAZIONI INFORTUNI - ASSICURAZIONI SOCIALI

ART. 21 -

Per le assicurazioni contro gli infortuni, per quelle sociali e per l'igiene del lavoro valgono le vigenti disposizioni di legge.

NORME DISCIPLINARI

ART. 22 -

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, con le seguenti punizioni:

- 1) Multa (al massimo di tre ore di paga);
- 2) Sospensione del lavoro (al massimo tre giorni);
- 3) licenziamento senza preavviso.

L'importo delle multe e delle ritenute, che non costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto alla Cassa Mutua Malattia.

Le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate in relazione al danno arrecato e alle circostanze in cui il danno stesso si è verificato e saranno contestate agli operai dal datore di lavoro o da chi per esso, prima che le trattenute stesse vengano effettuate.

MULTE E SOSPENSIONI

ART. 23 -

Nei casi qui sotto specificati potrà essere inflitta la multa all'operaio:

- a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
- c) che, anche per disattenzione, rechi guasti al materiale di lavorazione o non avverta subito il suo capo diretto, degli eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
- d) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
- e) che fumi sul posto di lavoro;
- f) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere inflitta la sospensione.

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE

ART. 24 -

Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro e della paga gli operai colpevoli di:

- a) insubordinazione di superiori;
- b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione;
- c) rissa durante il lavoro;
- d) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte in giorni successivi a quelli festivi;
- e) omissioni, negligenze o trasgressioni implicanti colpe gravi nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative;
- f) trasgressione al divieto di fumare nelle immediate vicinanze dei depositi di paglia;

g) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall'art.23 quando sia già intervenuta la sospensione.

MALATTIA

ART. 25 -

Al lavoratore che, superato il periodo di prova, cadesse ammalato, dovrà essere conservato il posto per un periodo di dieci giorni salvo che nel contempo abbia termine l'attività dell'azienda.

Nel caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto ad avvertire l'imprenditore entro il secondo giorno di assenza, salvo il caso di materiale impossibilità.

L'Azienda potrà disporre la visita sanitaria di controllo da parte di un medico di sua fiducia.

CASSA MUTUA MALATTIA

ART. 26 -

I lavoratori verranno iscritti alle esistenti Casse Mutue Malattia per gli operai meccanici e metallurgiche.

II contratti collettivi regolanti dette Casse Malattia, si intendono estesi a tutti gli effetti alle Aziende ed ai lavoratori ai quali si applica il presente contratto.

LICENZIAMENTI E DIMISSIONI

ART. 27 -

Il licenziamento, non per fine campagna, e le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante il preavviso di una settimana.

E' in facoltà dell'Azienda di esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso mediante la corresponsione della paga per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso in base all'orario praticato dall'azienda durante il periodo di preavviso.

RECLAMI E CONTROVERSIE

ART. 28 -

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno se-

e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli Industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l'associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell'art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all'altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l'interessato avrà la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni, e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

CONTRATTI INTEGRATIVI

ART. 29 -

Con l'entrata in vigore del presente contratto, tutti i contratti collettivi provinciali vigenti per il personale tecnico addetto alle macchine per le lavorazioni meccaniche dell'Agricoltura, si intenderanno decaduti e da esso senz'altro sostituiti per tutto quanto attinente alla parte normativa e disciplinare.

I contratti collettivi provinciali attualmente in vigore saranno sostituiti, per la parte economica, da contratti integrativi del presente contratto nazionale che le Organizzazioni interessate provvederanno a stipulare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

I contratti integrativi fisseranno:

- a) i minimi di paga oraria;
- b) le tariffe di cottimo pieno, laddove siano praticate;
- c) la maggiorazione per il lavoro a cottimo nei casi in cui non siano contrattualmente stabilite tariffe di cottimo pieno;
- d) le eventuali somministrazioni in natura e la relativa

indennità sostitutiva di cui all'art. 11;

e) le maggiorazioni per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo e per il lavoro notturno;

f) quanto forni oggetto di eventuale trattamento economico e speciale.

DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

ART. 30 -

Il presente contratto avrà la durata di due anni a partire dalla data della sua pubblicazione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto, da una delle parti contraenti, nei modi e nei termini di legge.



Archivio Storico Cisl Emilia Romagna
portaledellacontrattazione.it

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE TECNICO ASSUNTO DALLE AZIENDE AGRICOLE PER LA CONDOTTA DELLE MACCHINE

(Pubblicato per estratto nella "Gazz.Uff." del 29/5/1939, n.125 -Parte Sec.)

Addì 10 marzo 1939 in Roma, tra la Confederazione degli Agricoltori, in persona del suo Presidente On.le Mario Muzzarini, assistito dal Conte Dr. Antonio Zappi Recordati, e la Federazione Nazionale dei Proprietari ed Affittuari Conduttori, in persona del suo Presidente On.le Mario Fregonare, assistito dal Dr. Renzo Fanti, da una parte; e la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, in persona del suo Segretario Comm. Amilcare De Ambris, assistito dal Cav. Nino Guzzari; sentita la Federazione Nazionale delle Cooperative di Lavoro Agricolo, rappresentata dal suo Commissario On.le Giovanni Fabbri; è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale tecnico assunto dalle aziende agricole per la condotta delle macchine, per le seguenti lavorazioni meccaniche dell'agricoltura:

- 1) - Sgranatura del granturco;
- 2) - Scavezzatura della canapa;
- 3) - Gramolatura della canapa;
- 4) - Vuotatura e riempitura dei maceri;
- 5) - Pressatura dei foraggi e della paglia (per quest'ultima, quando si effettua contemporaneamente o subito dopo la trebbiatura dei cereali, valgono le retribuzioni stabilite per la trebbiatura stessa).

SFERA DI APPLICAZIONE

Art.1.- Il presente contratto si applica ai lavoratori che vengono adde^{ti} al servizio delle macchine per tutto il periodo della lavorazione o per parte di esso. Non si applica invece ai lavoratori agricoli fissi (assunti con contratto annuale per tutte le varie forme del lavoro agricolo: zappatura, vangatura, ecc.).

CONDIZIONI GENERALI E NORMATIVE

Art.2.- Per le condizioni generali e normative si conviene di applicare in ogni sua parte il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale tecnico addetto alle macchine di trebbiatura dei cereali e dei semi minuti, stipulato fra le due Federazioni anzidette il 30 maggio 1937, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 166 del 30 novembre 1937, allegato n. 1258, esclusione fatta per l'orario di lavoro e la nomenclatura delle categorie, che verranno indicati nei contratti integrativi provinciali.

CONTRATTI INTEGRATIVI PROVINCIALI

Art.3.- Nelle provincie in cui vi sono aziende agricole che eseguono in proprio lavorazioni meccaniche fra quelle sopra indicate, la Unione Provinciale degli Agricoltori e la Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria procederanno alla stipulazione dei contratti integrativi, nei quali dovranno essere fissati l'orario di lavoro; le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno; le categorie del personale ed i minimi di paga base oraria per le medesime; le eventuali clausole inerenti la somministrazione del vitto; la decorrenza e la durata del contratto integrativo stesso.

DECORRENZA E DURATA

Art.4.- Il presente contratto collettivo di lavoro farà parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto alle macchine di trebbiatura di cui all'art.2, ed avrà la stessa durata e la stessa scadenza del medesimo.

Il presente contratto collettivo di lavoro verrà depositato, per la pubblicazione a norma di legge nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data della stipulazione.

Per la Confederazione degli Agricoltori: M. Muzzarini, A. Zappi Recordati. - Per la Federazione Naz. dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche: A. De Ambris, N. Cuzzeri. - Per la Federazione Naz. dei Proprietari ed Affittuari Conduttori: M. Fregonara.

=====

Archivio Storico Cisl Emilia Romagna
portale del Contratto Nazionale

